



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. **91** della **Giunta Comunale**

Oggetto: **ATTO DI INDIRIZZO N. 3 - VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA
LEGNAME USO COMMERCIO PROVENIENTE DA "SCHIANTI DA
VENTO" IN LOCALITA' MAGRAS.**

L'anno **duemilaquindici** addì **sette** mese di **maggio** alle ore **18.00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

PAGANINI BRUNO	- SINDACO	Presente
GASPERINI ALBERTO	- VICE SINDACO	Assente giustificato
ANDREIS FRANCO	- ASSESSORE	Assente ingiustificato
ZANELLA GIULIANO	- ASSESSORE	Presente
ZANON RITA	- ASSESSORE	Presente

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO N. 3 - VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA
LEGNAME USO COMMERCIO PROVENIENTE DA "SCHIANTI DA
VENTO" IN LOCALITA' MAGRAS.**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con determinazione n.ro 114/RAG dd. 14.10.2013, avente valore contrattuale è stata disposta la vendita programmata alla ditta "Bezzi Legnami S.r.l." con sede in Ossana del lotto di legname uso commercio denominato "Val de Confin" di mc. 313 ed al prezzo di € 98,33 e visto che a tutt'oggi detto lotto risulta ancora da tagliare.

Visto che alla durante l'inverno 2014/2015 si sono verificati numerosi intensi eventi meteorologici che hanno causato consistenti schianti di legname nell'area ove è stato assegnato il lotto di cui sopra ed in particolare nelle zone di accesso al lotto medesimo, tanto che a tutt'oggi risulta impossibile non solo accedere alle particelle interessate ma addirittura transitare sulla strada forestale di accesso.

Osservato inoltre che il materiale legnoso schiantato ha causato l'impossibilità, per i censiti della frazione di Magras, di accedere alle cataste di legna poste lungo i percorsi di esbosco, tanto che si rende assolutamente inderogabile procedere all'asporto del legname dalle vie di comunicazione.

Rilevato tuttavia che sgomberare semplicemente le strade dal legname espone al rischio di compromettere la possibilità di usufruire del materiale ad uso commercio e riscontrato infine che il materiale legnoso deve essere asportato velocemente al fine di evitare il contagio da parte del bostrico.

Dato atto che la locale stazione forestale con l'intervento dei custodi forestali sta procedendo rapidamente alla "martellazione" del materiale coinvolto al fine di predisporre quanto prima il progetto di taglia del legname in oggetto, che già fin d'ora viene stimato in circa 1.000 mc. commerciali.

Preso atto che il Comune di Malè solitamente procede alla vendita programmata del legname uso commercio mediante trattativa privata, avvalendosi della collaborazione della Camera di Commercio I.A.A. di Trento per la pubblicazione degli avvisi di gara, ai sensi della L.P. 27.08.1992 n. 16.

Considerato che la procedura non sia applicabile per il lotto "Schianti da Vento" in Frazione di Magras, in quanto il materiale legnoso assegnato in parte si trova nel letto di caduta ed in parte nella porzione di bosco limitrofa e aderente all'originario lotto assegnato alla ditta Bezzi Legnami S.r.l.

Visto che per queste ragioni di carattere organizzativo è stata richiesta alla ditta medesima la disponibilità di acquistare il lotto schianti.

Rilevato che la ditta stessa si è dichiarata disponibile ad acquistare il materiale schiantato al prezzo di € 38,00 al mc, con oneri diretti per il taglio ed esbosco a carico della medesima ditta.

Ritenuta la proposta condivisibile e quindi accettabile, sia per le condizioni attuali di mercato, che vede l'offerta di grandi quantitativi di legname da schianti, sia per l'urgenza di asportare il legname per evitare ulteriori danni da bostrico.

Proposto per questo di assumere atto di indirizzo che autorizzi il "Responsabile del Servizio" alla vendita "in piedi" e mediante trattativa privata del legname denominato "Schianti da vento" in Frazione di Magras al prezzo di € 38,00 al mc e con le modalità proposte dalla ditta sopraindicata;

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, nonché sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come modificato dal DPR. 3 aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di approvare, per le ragioni in premessa esposte, il presente atto di indirizzo n.ro 3 per la vendita in piedi del legname proveniente da schianti in frazione di Magras denominato "Schianti da vento" per un quantitativo commerciale presunto di mc. 1.000, da affidare a "trattativa privata" alla Ditta Bezzi Legnami S.r.l. con sede in Ossana al prezzo di € 38,00 al mc e con le seguenti condizioni accessorie:
 - ❑ La ditta **BEZZI LEGNAMI** con sede in Ossana (TN) si impegna all'acquisto di circa 1.000 metri cubi di legname commerciale a misura presunta derivante da "Schianti da vento" in località Magras, secondo le indicazioni che saranno evidenziate nel progetto di taglio di imminente emanazione.
 - ❑ La parte acquirente versa all'atto della sottoscrizione della presente il primo acconto pari al 10% del valore stimato, sommato al totale dell'IVA determinata nella misura del 22%, unitamente alle spese inerenti e conseguenti alla presente pronuncia di aggiudicazione definitiva;
 - ❑ Il saldo entro 30 giorni dalla data delle singole fatture emesse dal Comune a seguito delle varie misurazioni parziali.
 - ❑ Prima delle operazioni di asporto del legname, la ditta dovrà produrre adeguata garanzia (fidejussione bancaria, polizza assicurativa o altro titolo adeguato ammesso dal Comune) di importo corrispondente all'intero valore presunto della massa legnosa e valida fino alla scadenza che sarà indicata dal Comune. Resta inteso che il legname misurato potrà essere asportato solo fino a concorrenza dell'importo coperto da fidejussione. Non saranno accettate garanzie di validità temporale diversa da quella richiesta dal Comune. Detta garanzia verrà svincolata a cura del Comune entro 30 giorni dal pagamento del saldo del materiale acquistato.

- ❑ In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini pattuiti, il Comune si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto di compravendita o, a proprio insindacabile giudizio, di richiedere il pagamento all'eventuale Istituto di credito fidejussore, di richiedere inoltre il pagamento di interessi moratori determinati al tasso d'interesse del 7% annuo e di provvedere alla riscossione coattiva del credito con addebito delle spese relative alla ditta acquirente. Nel caso il contratto sia dichiarato risolto, le somme versate a qualsiasi titolo saranno incamerate dal Comune, a titolo di risarcimento danni.
- ❑ Tutte le condizioni relative alla compravendita, al contratto, alla consegna e alle modalità di utilizzazione, misurazione, esbosco e collaudo dei lotti sono contenute nel Capitolato d'Oneri Generali per la vendita di prodotti legnosi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.7 dd. 26.02.1998 nonché nei progetti di taglio e nell'avviso di vendita allegato al presente provvedimento.
- ❑ La massa ricavabile si presume quella esposta nei progetti di taglio, fatti salvi i risultati della misurazione definitiva che verrà eseguita a norma degli artt. 26, 27 e 28 del capitolato d'oneri generali; La ditta acquirente sarà comunque vincolata all'acquisto del legname nel quantitativo finale risultante dalla misurazione. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali schegge ed altri corpi estranei, non visibili, esistenti nel legname.
- ❑ La consegna del bosco sarà richiesta all'Autorità Forestale entro (30) giorni dalla data di stipulazione del contratto di compravendita; la consegna può essere effettuata esclusivamente al responsabile dell'utilizzazione in possesso del "Certificato di idoneità tecnica al lavoro in bosco" rilasciato dal Servizio Foreste di appartenenza; La misurazione: sarà effettuata sul letto di caduta o lungo le vie naturali di esbosco, quando possibile, ovvero nei piazzali preposti, con le modalità indicate all'art. 7, del Capitolato d'Oneri generali per la vendita di prodotti legnosi (sopra corteccia e con la successiva applicazione di una riduzione fissa forfettaria pari al 10% per abete bianco e abete rosso, mentre per il larice è richiesta la fascia di misurazione). In sede di misurazione verrà riconosciuto un tarizzo per il guasto ed eventuali difetti, nelle modalità previste dal Capitolato d'oneri generali.
- ❑ All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà consegnare la cauzione definitiva nella misura minima del 5% del valore di aggiudicazione, pari quindi ad Euro 1.900,00.- Detta cauzione sarà restituita dopo l'emissione del verbale di collaudo del lotto e dopo il pagamento di eventuali compensi, penalità ed indennizzi fissati nel verbale stesso.
- ❑ Il contratto di compravendita si perfeziona con la sottoscrizione, entro il termine massimo di 30 giorni dall'esperimento della gara. In caso di mancata stipulazione per volontà dell'aggiudicatario, di mancato versamento dell'acconto dovuto ed anche in caso di mancata prestazione della garanzia richiesta, l'aggiudicazione sarà revocata in favore del successivo miglior offerente. Le somme versate a qualsiasi titolo non verranno restituite, ma trattenute dall'Ente a titolo di risarcimento danni.
- ❑ Fino a tanto che l'acquirente non avrà ottemperato a tutte le formalità indicate nell'avviso di gara e d'anzì ricordate, compreso il saldo di eventuali forniture pregresse, ogni operazione di prelievo ed asporto del legname non potrà essere autorizzata.

2. Di conferire specifico incarico al "Responsabile del Servizio", per l'adozione dei provvedimenti necessari alla vendita mediante trattativa privata del legname di cui al precedente punto 1).

3. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPR n. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m

4. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 79, comma 2, del DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.
5. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;
visto l'art. 79, comma 4, del DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

L'assessore designato
F.to Zanella Giuliano

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **12.05.2015** al giorno **22.05.2015**.

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il . . . ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, . .

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, 08.05.2015

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio